Repertorio nr. 1375/2020

PROVINCIA DELL'AQUILA

CONTRATTO D'APPALTO

Affidamento dei lavori di miglioramento sismico dei corpi A-C-E dell'edificio ospitante i Licei annessi al Convitto Nazionale Classico D. Cotugno dell'Aquila – Cig. 816789040E.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di giugno, in L'Aquila, negli uffici dell'Amministrazione Provinciale in Via Monte Cagno n.3, traversa di Via Aldo Moro, innanzi a me, Dott. Paolo Caracciolo, Segretario Generale della Provincia dell'Aquila, autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del T.U.E.L., a rogare, nell'interesse dell'Ente gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) Arch. Stefania Cattivera, nata ad Avezzano (AQ) il 29 ottobre 1959, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia dell'Aquila, C.F. 80002370668, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Pubblica, giusta Disposizione Presidenziale n. 49 Prot. n. 27835 del 21.11.2017, domiciliata nella sede dell'Ente, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Provincia;

b) Sig. William Gianneramo, nato a L'Aquila l'11 Dicembre 1975, residente a L'Aquila Fraz. Preturo – Via del Cantarello n. 18, identificato a mezzo di carta d'identità nr. AT0817107 emessa dal Comune dell'Aquila in data 03/11/2011 e valida fino al 02/11/2021, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Edil Costruzioni Gianneramo di William

Gianneramo S.a.s. con sede in L'Aquila - Fraz. Preturo – Via del Cantarello n. 18., Codice Fiscale e partita Iva 01469860660 iscritta con il medesimo codice presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. L'Aquila., di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

Che con determinazione dirigenziale del Settore Edilizia Scolastica e Pubblica n° 191 del 17/12/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto per i lavori di miglioramento sismico dei corpi A-C-E dell'edificio ospitante i Licei annessi al convitto nazionale Classico D. Cotugno dell'Aquila;

a) Che con la medesima determinazione dirigenziale Settore Edilizia Scolastica e Pubblica N 191 del 17/12/2019 è stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori di che trattasi mediante il sistema dell'appalto a misura, a mezzo di procedura negoziata, e con il criterio del prezzo più basso determinato con offerta mediante unico ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara a termini dell'art. 95 comma 4, lett. c- bis) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

b) Che in seguito a procedura negoziata, espletata mediante la piattaforma telematica 'Net4market' con determinazione dirigenziale Settore Edilizia Scolastica e Pubblica n° 11 del 18/02/2020, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva con la medesima determinazione al sunnominato Appaltatore,

che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 16,99 % ;

c) Dato atto del rispetto della prescrizione di cui all'art.32, comma 9, del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 d'ora in poi indicato nel presente contratto come codice dei contratti;

d) che l'Appaltatore, il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Pubblica, nonché il Responsabile unico del Procedimento, hanno reso le dichiarazioni depositate agli atti, di cui al piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia dell'Aquila, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 30 Gennaio 2014, n. 9 in attuazione della legge del 6 novembre 2012, n. 190;

e) che la Soc. Edil Costruzioni Gianneramo sas ha firmato per accettazione il patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con Decreto Presidenziale n. 44 del 02/11/2015;

f) che l'Appaltatore dichiara di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

g) Che il Direttore dei Lavori ha rimesso la dichiarazione sull'attestazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 4 del dm n. 49 del 07/03/2008, in data 22/04/2020.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Provincia concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico dei corpi A-C-E dell'edificio ospitante i Licei annessi al Convitto Nazionale Classico D. Cotugno dell'Aquila.

2. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al codice dei contratti.

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 816789040E.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a €. 803.946,41 (diconsi euro ottocentotremilanovecentoquarantasei/41), di cui:

a) €. 770.185,80 per lavori;

b) €. 33.760,61 per oneri della sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3.Il contratto è stipulato a corpo e a misura , pertanto i prezzi unitari di cui all'allegato elenco integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio presso gli Uffici Provinciali siti in L'Aquila, Via Monte Cagno n. 3.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Agenzia n. 10 dell' Aquila - Codice Iban IT35Q0538703612000000060776, sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che la persona autorizzata a riscuotere, a ricevere ed a quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla Provincia, è il Sig. Gianneramo William nato a L'Aquila l' 11/12/1975 – Codice Fiscale GNN WLM 75T11 A345R.

3. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, della legge 13/08/2010 n. 136 come successivamente modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 Novembre 2010, n. 187, coordinato con la legge di conversione del 17 dicembre 2010, n. 217 anche per eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati. L'Appaltatore si impegna a dare immediata

comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell'Aquila, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.Il presente contratto si intende espressamente risolto ex lege qualora vengano accertate violazioni degli obblighi dettati dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Provincia, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Provincia può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che verrà effettuata previa verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri del 26.04.2020

adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 6. Risoluzione del contratto.

1. La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari

che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La Provincia risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 7. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore al cinque percento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art.205, commi da 2 a 7, del codice dei contratti.

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del codice dei contratti, nel rispetto della misura n. 12 dell'A2 al PTPC 2020/2022 della Provincia dell'Aquila.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all' autorità giudiziaria competente del Foro di L'Aquila con l' esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente

articolo la Provincia effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'art.30 del codice dei contratti.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 15/01/2020 numero Prot. INAIL 19841167 valido fino al 14/04/2020, il quale tuttavia conserva validità per effetto della previsione di cui all'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27.

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia acquisita dalla Prefettura dell'Aquila in data 06.03.2020, prot. numero PR_AQUTG_Ingresso_0011049_20200226, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di

divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 10. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero 2020/13/6491766 in data 26/03/2020 rilasciata dalla Società Italiana Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di L'Aquila per l'importo di €. 68.296,00 (Euro sessantottomiladuecento novantaseimila/00) pari al 50 % in quanto l'Appaltatore è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 – Cert. nr.257/01 rilasciato dalla Soc. Obiettivo Qualità S.r.l.. con sede a Fermo (FM) in data 27/10/2017 con scadenza 26/10/2020.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Provincia abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19.01.2018 n. 31.

Articolo 11. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103 del codice dei contratti, l'Appaltatore

assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero 2020/25/6120742 in data 24/03/2020 rilasciata dalla Società Italiana Assicurazioni – Agenzia dell'Aquila come segue:

A) Partita 1 - opere ed impianti permanenti € 884.341,00;

Partita 2 - opere ed impianti preesistenti € 100.000,00;

Partita 3 - opere di demolizione e sgombro € 50.000,00.

B) Per responsabilità civile terzi per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La polizza di cui al presente articolo è stata rilasciata alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n. 31. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. del 19.01.2018 n. 31.

Articolo 12. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati e conservati agli atti della Provincia:

a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo;

b) i piani di sicurezza;

c) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 10 e 11;

d) il patto di integrità.

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e sono materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto (si allega integralmente) All. A;

b) l'Elenco dei Prezzi Unitari (si allega materialmente) All. B.

Articolo 13. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il codice dei contratti.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 14. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Provincia.

5. Il versamento delle spese di registrazione del presente contratto, stipulato con atto pubblico amministrativo informatico, nella misura fissa di €. 200,00

(Euro duecento/00), unitamente a quelle di bollo anch'esse nella misura fissa e pari ad € 45,00 (Euro quarantacinque/00), viene assolto contestualmente alla richiesta di registrazione on line con la compilazione del prescritto modello unico informatico (MUI).

E richiesto, io Segretario Generale in qualità di Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto, con forma pubblico/amministrativa informatica, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti, composto da pagine 13 (tredici) fin qui, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà ed in mia presenza lo sottoscrivono con firma autografa, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 16.02.1913 n. 89; le stesse firme vengono quindi acquisite, ai sensi dell'art. 25 CAD, dal Sottoscritto il quale appone la propria firma digitale dopo le parti ed in loro presenza.

La Provincia nella persona dell'Arch. Stefania Cattivera, in premessa identificata, nella qualità di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

L'Appaltatore nella persona del Sig. William Gianneramo, sopra identificato, in qualità di Legale Rappresentante della Soc. Edil Costruzioni Gianneramo di William Gianneramo S.a.s

EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO
di GIANNERAMO WILLIAM s.a.s.
Via del Gentile, 18 - Tel. 349 8746788
67100 PRETURO - L'AQUILA
gianneramo@gmail.com
C.F. e P.IVA n. 01469860660

Il Segretario Generale Dott. Paolo Caracciolo dopo le parti, mediante firma digitale.

Allegato A al contratto rep. 1375

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI "A" - "C" - "E" DELL'EDIFICIO SCOLASTICO OSPITANTE I LICEI ANNESSI AL CONVITTO NAZIONALE "D COTUGNO" DELL'AQUILA IN VIA LEONARDO DA VINCI

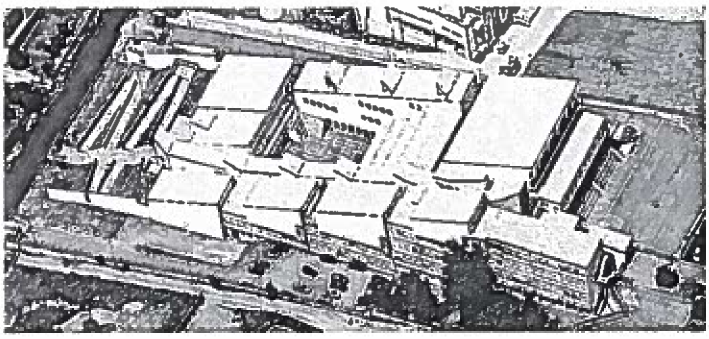

CORPI "A" - "C" - "E"

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Tavola	*N. Tavola*
ELABORATI TECNICO-ECONOMICI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	TE05

Revisione n. 1	*Revisione n. 2*	*Data*	*Scala/N° Pag.:*
Novembre 2019		Febbraio 2019	

Il Progettista

Dott. Ing. Giuseppe Pace
Via Onna, 102 Paganica L'Aquila
tel. 0862 441216 fax 0862 442729

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA — PACE N° 1051 Sezione A

etaconsult srl
(servizi di ingegneria)

EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO
di GIANNERAMO WILLIAM s.a.s.
Via del Cond... Tel. 349 3746783
67100 PRETURO - L'AQUILA
gianneramo@gmail.com
C.F. e P. IVA n. 01469860660

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Massimo Di Battista

Il Dirigente

Dott.ssa Arch. Stefania Cattivera

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Progetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI "A", "C", "E" DELL'EDIFICIO SCOLASTICO OSPITANTE I LICEI ANNESSI AL CONVITTO NAZIONALE "D. COTUGNO" DELL'AQUILA IN VIA LEONARDO DA VINCI

Comune di: L'Aquila

Ente appaltante (Committente): Amministrazione Provinciale dell'Aquila

Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo Di Battista

Dirigente: Dott.ssa Arch. Stefania Cattivera

Direttore dei Lavori: .....

Coordinatore della sicurezza in fase di progetto: Ing. Giuseppe Pace

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: .....

Impresa esecutrice: .....

Direttore tecnico di cantiere: .....

Sommario

PARTE PRIMA 6
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 6
Art. 1. Oggetto dell'appalto 6
Art. 2. Ammontare dell'appalto 6
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 6
Art. 4. Categorie dei lavori 7
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 7
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 8
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 8
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 8
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 8
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore 8
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 8
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 9
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini 9
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE 10
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 10
Art. 13-bis. Verbale di consegna dei lavori 10
Art. 13-ter. Differenze riscontrate all'atto della consegna 10
Art. 13-quater. Consegna di materiali da un esecutore ad un altro 11
Art. 13-quinquies. Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori 11
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 11
Art. 15 - Sospensioni e proroghe 11
Art. 16 - Penali in caso di ritardo 12
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 12
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 13
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 13
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 15
Art. 20 - Anticipazione 15
Art. 21 - Pagamenti in acconto 15
Art. 22 - Pagamenti a saldo 15
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 16
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 16
Art. 25 - Revisione prezzi 16

Art. 26 - Cessione del contratto, cessione dei crediti e vicende soggettive dell'appaltatore 16
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 17
Art. 27 - Lavori a misura 17
Art. 28 - Lavori a corpo 17
Art. 29 - Lavori in economia 17
Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera 17
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 18
Art. 31 - Garanzia provvisoria 18
Art. 32 - Garanzia definitiva 18
Art. 33 – Riduzione delle garanzie 18
Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa 18
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 19
Art. 35 - Variazione dei lavori 19
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali 20
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 20
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 21
Art. 38 - Norme di sicurezza generali 21
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro 21
Art. 40 – Piani di sicurezza 21
Art. 41 – Piano operativo di sicurezza 21
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 22
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 23
Art. 43 - Subappalto 23
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto 23
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori 23
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 24
Art. 45-bis - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore 24
Art. 46 - Controversie 24
Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 24
Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 25
Art. 48 bis. - Accordo bonario 26
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 27
Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 27
Art. 50 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione 27
Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati 27

CAPO 12 - NORME FINALI 28
Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 28
Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore 29
Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 30
Art. 55 – Custodia del cantiere 30
Art. 56 – Cartello di cantiere 30
Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse 30
Art. 58 – Pulizia generale finale degli ambienti 30
TABELLE 31
TABELLA "A" CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI 31
TABELLA "B" PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI 31
TABELLA "C" CARTELLO DI CANTIERE 32
PARTE SECONDA 33
TITOLO I - PRESCRIZIONI TECNICHE 33
Art. II - Edifici in conglomerato cementizio semplice o armato o precompresso 33
Art. V - Edifici realizzati in zona sismica 33
Art. VI - Collaudo degli edifici 33
TITOLO II - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI, SCAVI E DEMOLIZIONI 34
Art. VII Indagini preliminari 34
Art. IX Demolizioni e rimozioni 36
TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI 40
Art. V Opere provvisionali 40
Art. VI Noleggi 40
Art. VII Trasporti 40
Art. VIII Trattamento di pulitura dei materiali 40
Art. IX Trattamento di consolidamento dei materiali 40
TITOLO IV - PRESCRIZIONI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE 41
Art. XVIII Strutture in calcestruzzo 41
Art. XXXIII – Opere in calcestruzzo 41
Art. XXXIV – Ferro di armatura 43
Art. XXXVI – Casseri per getti in opera 44
TITOLO V - PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 46
Art. XIII Materie prime 46
Art. XIV Semilavorati 57
TITOLO VI - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI 67

Art. XV Strutture portanti 67
Art. XVI Chiusure 68
Art. XVII Partizioni interne 70
TITOLO VII - PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE ESISTENTI 72
Art. XIX Demolizioni 72
Art. XX Trattamento di pulitura dei materiali 72
Art. XXI Trattamento di consolidamento dei materiali 73
Art. XXII Trattamento di protezione dei materiali 75
Art. XXIV Consolidamento delle strutture 75
TITOLO VIII - PRESCRIZIONI TECNICHEPER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI 79
Art. XXV Opere in marmo e pietre naturali 79
Art. XXVI Opere da cementista e stuccatore 79
Art. XXVII Opere in legno 80
Art. XXVIII Opere da fabbro e serramentista 80
Art. XXIX Opere da vetraio 81
Art. XXX Opere da lattoniere 81
Art. XXXI Opere da pittore 82
Art. XXXV Opere di pavimentazione e rivestimento 83
Art. XXXVII Opere varie 85
TITOLO IX – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 87
QUALITA' DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, VERIFICHE FINALI, COLLAUDI E MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ... 89
Art. 3.1 QUALITA' DEI MATERIALI 89
Art. 3.2 ACCETTAZIONE 89
Art. 3.3 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI 89
Art. 3.4 VERIFICHE E COLLAUDO DELL'IMPIANTO 89
TITOLO X - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI 91
Art. 4.1 IMPIANTO ELETTRICO 91

PARTE PRIMA

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.2. L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dall'Amministrazione Committente: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPI "A", "C", "E" DELL'EDIFICIO SCOLASTICO OSPITANTE I LICEI ANNESSI AL CONVITTO NAZIONALE "D. COTUGNO" DELL'AQUILA IN VIA LEONARDO DA VINCI

b) descrizione sommaria:

Il progetto prevede interventi di miglioramento sismico su pilastri e travi.

Tali lavori comporteranno la demolizione di porzioni di tramezzi e solai adiacenti ai pilastri e travi oggetto dei ringrossi e lo smontaggio di porte e finestre ove necessario

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con specialistiche di prevenzione incendi e delle opere edili necessarie e accessorie, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4 del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) .....
Codice Unico di Progetto per l'intervento (CUP) .....

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

1	Importo Lavori a Corpo	€	454.816,12
2	Importo Lavori a Misura	€	506.767,40
3	**SOMMANO**	€	**961.583,52**
4	Di cui oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso:		
5	1) Oneri della sicurezza diretti	€	29.859,84
6	2) Oneri della sicurezza indiretti	€	3.900,77
7	**SOMMANO ONERI DELLA SICUREZZA**	€	**33.760,61**

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 3 detratto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativo all'esecuzione del lavoro a **misura ed a corpo**. Il ribasso d'asta, a seguito dell'appalto dei lavori "principali", verrà interamente utilizzato, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del ribasso stesso, per l'esecuzione di nuovi interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto "principale", inseriti nel progetto "complementare" e previsti nel progetto definitivo–esecutivo. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs.n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 5 e 6.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a **"corpo"** ed **"a misura"**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e eeeee) e ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il

ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

3. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del presente Capitolato speciale.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. La categoria di cui al presente comma1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale.
2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad euro € 961.583,52 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, e all'articolo 106 D.lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella TABELLA «B», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
2. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 27 del presente capitolato.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:
   a) il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
   b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti, le relative relazioni specialistiche;
   c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano;
   d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), D.lgs. 81/2008;
   e) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti colare:
   - il D.lgs. 50/2016;
   - il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
   - il computo metrico e il computo metrico estimativo;
   - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
   - le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore da atto di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere inoltre effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per' esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, fatti salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.lgs. n.50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.lgs. n.50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai

sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 45-bis del presente capitolato.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
10. Si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE del 3 giugno 1971 n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. Il responsabile del procedimento autorizza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. n.50/2016, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori entro e non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto.
2. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto.
4. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
5. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.
6. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 13-quinquies. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 13-quinquies.
8. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
9. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
10. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità.

Art. 13-bis. Verbale di consegna dei lavori

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
   a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
   b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
   c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 13, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

Art. 13-ter. Differenze riscontrate all'atto della consegna

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e

il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.
4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 13-quater. Consegna di materiali da un esecutore ad un altro

1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.
2. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all'articolo 13, comma 7.

Art. 13-quinquies. Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 13, commi 8 e 9, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 57, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
   a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
   b) 0,50 per cento per la eccedenza.
   Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
2. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 300 (trecento). I giorni si intendono naturali e consecutivi dal .....al..... (estremi inclusi). La predetta scansione temporale potrà essere modificata previo accordo con la Direzione Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il coordinatore dell'attività dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma o del successivo programma esecutivo dei lavori approvato dalla Direzione Lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

Si applicano le disposizioni dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo (0,5) per mille dell'importo contrattuale, arrotondato per difetto all'unità intera di Euro.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
   a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
   b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
   c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
   d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma o nel programma esecutivo dei lavori approvato dalla D.L. per il raggiungimento degli Stati di Avanzamento dei Lavori;
   e) nella consegna alla direzione lavori del programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 17;
   f) nello sgombero del cantiere (ai sensi del successivo art. 52), nella consegna - oltre il 30° (trentesimo) giorno decorrente dalla data del Certificato di ultimazione lavori o, nel caso di presa in consegna anticipata(ai sensi del successivo art. 51), oltre il termine perentorio imposto dalla Stazione appaltante – della documentazione (certificazioni di conformità e/o omologazioni di impianti e/o materiali e/o lavorazioni, caratteristiche di materiali, tavole grafiche ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dalla direzione lavori) inerente le opere eseguite.
   g) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, sarà inoltre applicata per ogni ulteriore inosservanza a quanto stabilito nel presente CSA, sia in caso di inosservanza delle norme stabilite dalla vigente legislazione in materia e degli impegni derivanti all'Appaltatore dalla sottoscrizione del contratto d'appalto, fermo sempre il suo obbligo a risarcire all'Amministrazione gli eventuali danni subiti e ferma restando all'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) è applicata all'intero importo di contratto. Se in seguito all'andamento dei lavori l'appaltatore rispetti la soglia temporale prevista nel programma dei lavori di cui all'articolo17 per il raggiungimento del 1° SAL, la penale è disapplicata e, se già addebitata, è restituita.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire rispetto all'intero importo di contratto.
5. La penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo complessivo di tutte le voci (a misura, a corpo e in economia) che compongono la categoria di opere generali o specializzate (SOA), desunta dalla tabella "B", cui appartengono i lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. La penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata alla differenza tra l'importo dei lavori fissato dal cronoprogramma per la data "a tutto il", al netto della tolleranza di cui al successivo art. 17, comma 4, e l'importo dei lavori effettivamente contabilizzati alla data "a tutto il".
7. La penale di cui al comma 2, lettere e), f), g) è applicata all'intero importo di contratto.
8. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di Conto Finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del Certificato di Regolare Esecuzione.
9. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Omissis.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore dovrà essere modificato o integrato, a seguito di ordine di servizio del direttore lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
   a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
   b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
   c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
   d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
   e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente

con i piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma o del programma esecutivo dei lavori accettato dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera d), all'atto dell'emissione di ciascun S.A.L., la Direzione Lavori verificherà, qualora l'appalto sia stato aggiudicato con il metodo del massimo ribasso sul prezzo complessivo o sull'elenco prezzi, che l'importo lordo complessivo dei lavori maturato alla data "a tutto il" sia pari all'importo lordo progressivo desunto dal cronoprogramma con una tolleranza pari al 15% sull'importo di contratto. Qualora l'appalto sia stato aggiudicato con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, la Direzione Lavori verificherà che l'importo netto complessivo dei lavori maturato alla data "a tutto il" sia pari all'importo netto progressivo desunto dal cronoprogramma aggiornato con i prezzi offerti dall'aggiudicatario con una tolleranza pari al 15% sull'importo di contratto.
5. In caso di non raggiungimento della soglia economica prevista dal cronoprogramma alla data "a tutto il" (tenuto conto della tolleranza sopra detta) si applicherà la penale sul numero di giorni naturali e consecutivi pari a quelli intercorrenti fra la data entro la quale tale importo doveva essere raggiunto, in base al cronoprogramma, e la data a tutto il.....
6. La determinazione della penale di cui all'art. 16, comma 2, lettera d), verrà calcolata moltiplicando i seguenti fattori:
   - Aliquota percentuale di cui all'art. 16, comma 1;
   - Importo dei lavori di cui all'art. 16, comma 6;
   - Numero dei giorni di cui all'art. 17, comma 5;
7. Nel caso di sostituzione del cronoprogramma con il programma esecutivo presentato dall'appaltatore ed approvato dalla D.L. i termini naturali e le soglie economiche sopra detti saranno sostituiti con quelli risultanti dalla nuova programmazione dei lavori, mentre la tolleranza resterà invariata.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
   a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
   b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
   c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
   d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
   e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
   f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
   g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
   h) le sospensioni disposte dall'amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
   i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'amministrazione committente, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'amministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e sospensioni cui all'articolo 15, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 16, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 19.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con

assegnazione di un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'amministrazione committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'amministrazione committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

1. In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n.50/2016, è riconosciuta all'appaltatore un'anticipazione pari al.....% dell'importo contrattuale relativo ai lavori.
2. In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fidejussoria, di un importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge; la garanzia viene ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a 150.000,00 euro.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il....." con l'indicazione della data.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.Nel caso di materiali/impianti, forniti/posati di cui sia previsto, in base alle vigenti normative, o richiesto dal Direttore dei Lavori, il rilascio di documentazione certificativa e/o attestante la conformità degli stessi a standard costruttivi/o realizzativi e/o di posa (dichiarazioni di conformità degli impianti, dichiarazioni di conformità antincendio, certificati di prove sui conglomerati bituminosi, etc.), si conviene che gli stessi potranno essere contabilizzati in via definitiva e per intero, esclusivamente dopo la trasmissione alla Direzione dei Lavori della idonea documentazione certificativa. La regolarità e completezza della documentazione sopra detta dovrà essere valutata dal Direttore dei Lavori e, se nominato, dal collaudatore tecnico funzionale. Nel caso la documentazione di cui sopra non venga presentata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, gli importi relativi a qualsivoglia lavorazione, impianti e materiali soggetti a certificazione non verranno inseriti nel conto finale, e saranno detratte le quantità provvisorie eventualmente inserite nei SAL, di cui all'art. precedente, senza che l'Appaltatore possa avanzare eccezione alcuna. Nella fattispecie, inoltre, l'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di applicare, nella contabilità finale, una deduzione - valutata con i prezzi contrattuali - pari all'importo dei lavori necessari alla rimozione di detti impianti e materiali non certificati, oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 4, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di cauzione o garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo, di importo pari alla rata di saldo e potrà essere

prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito, o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia per la rata di saldo se presentata mediante polizza fideiussoria dovrà in ogni caso essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Omissis.

Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. Non è prevista la revisione dei prezzi di cui all'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016.

Art. 26 - Cessione del contratto, cessione dei crediti e vicende soggettive dell'appaltatore

1. Fatto salvo il disposto dell'art. 106, comma 1, n. 2, lettera d) del D.lgs. n.50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art.105 del D.lgs. n.50/2016; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n.50/2016.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43 comma 9 del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 37.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 28 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 179 del D.P.R. n. 207/2010. Con riferimento al secondo periodo del 1° comma del predetto articolo si stabilisce che la tariffa locale utilizzata ai fini della liquidazione è quella del listino Comune di L'Aquila anno 2017.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n.50/2016, è richiesta la garanzia provvisoria, pari al 2 per cento (uncinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara, nonché l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia predetta, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 32 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, D.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10 per cento (undecimo) dell'importo contrattuale.
2. La garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva, se presentata mediante polizza fidejussoria, dovrà in ogni caso essere conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004. La medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in caso rispettivamente di aumento o di riduzione degli importi contrattuali.

Art. 33 – Riduzione delle garanzie

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante - al momento della sottoscrizione del contratto e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori - una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
2. La polizza per la copertura delle predette garanzie assicurative deve essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004 (sezione II "Coperture Assicurative").
3. L'oggetto dell'assicurazione per danni alle opere è, in sintesi, il seguente:
   a) Partita 1 - Opere: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata è pari all'importo contrattuale, al lordo dell'IVA, come stabilito nel bando di gara;
   b) Partita 2 - Opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. L'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, è quantificato in Euro 100.000,00;
   c) Partita 3 - Demolizione e Sgombero: Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.
4. L'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere è, in sintesi, il seguente: tenere indenne l'assicurato (committente e contraente) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danneggiamenti a cose in relazione dei lavori stessi. Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore a Euro 500.000,00.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni e dentro i limiti stabiliti dagli articoli 106 del D.lgs. n.50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori e preventiva approvazione della stazione appaltante. Il mancato rispetto del periodo precedente, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. n.50/2016, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento
4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non alterino la natura generale dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45-bis del presente capitolato. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal comma 12 dell'art.106 del D.lgs. n.50/2016, la perizia divariante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 9, è condizionata tale accettazione
5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 37.
6. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
7. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento con la relazione di cui al comma precedente, sempre che non alterino la natura generale del progetto.
8. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
9. Se la variante supera il limite previsto dal comma 12 dell'art.106 del D.lgs. n.50/2016, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
10. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi in sede di transazione o accordo bonario. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.lgs. n.50/2016.
11. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre in merito alla perizia di variante, deve essere presentato annotato per iscritto nell'atto di sottomissione o nell'atto aggiuntivo o - qualora i predetti documenti non debbano essere redatti - alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in

contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

12. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante
13. Ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.50/2016, non sono considerati varianti ai sensi del comma 1,bensì modifiche gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento dell'importo complessivo di ciascuna delle categorie omogenee(colonna "categorie di opere generali e specializzate (SOA)", come individuate nella tabella «A» allegata al presente capitolato speciale d'appalto) e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato. In questi casi non si applica la procedura prevista ai commi precedenti.

Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 comma 2 e 108 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
   a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 32, comma 1, del D.P.R. n.207/2010;
   b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
   c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. In caso gara con offerta a prezzi unitari viene applicato lo sconto medio (come risultante dall'aggiudicazione).
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tale piano dovrà prevedere la salvaguardia degli operai e del personale presente in cantiere e dovrà prevedere il particolare contesto di intervento. Siamo in presenza infatti di un cantiere e nelle immediate vicinanze e a contatto con fabbricati occupati a cui vanno applicate le norme di salvaguardia da rumore prodotto e trasmesso per via aerea o per contatto. Qualora l'impresa per la vicinanza o per la particolare lavorazione non sia in grado di ricondurre il rumore o le vibrazioni a limiti normativamente accettabili dovrà concordare con la direzione lavori, con il Coordinatore per la Sicurezza con l'ASL locale ed eventualmente con l'ARPA turni di lavoro in orari meno lesivi per l'utenza e per gli operatori dell'Università. E' obbligo dell'appaltatore in ogni modo trovare soluzioni accettabili da parte degli Enti preposti al controllo e dalla direzione lavori.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n.81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 40 – Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
   a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
   b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b),le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui artt. 28 e 29 e gli adempimenti di cui all'art. 26 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 17 comma 1 lettera b) e articolo 18 del medesimo decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 40, previsto dagli articoli 91 comma 1 lettera a) e 100 del D.lgs. n.

81del 2008.

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 95 e 96 e all'allegato XIII del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle Direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto

1. Le lavorazioni sono subappaltabili a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, in osservanza dell'articolo 84 del D.lgs. n. 50/2016, del presente capitolato e del bando di gara. Ai fini della qualificazione si applicano gli articoli da 60 a 96 del D.P.R. n.207/2010.
2. La stazione appaltante predispone, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, appositi modelli da compilare a cura dell'appaltatore per l'istruttoria finalizzata all'autorizzazione del subappalto. La predetta modulistica contiene i riferimenti normativi e gli adempimenti obbligatori per Legge a carico dell'appaltatore e del subappaltatore necessari al rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante inseguito a richiesta scritta dell'appaltatore; il termine per il rilascio dell'autorizzazione viene sospeso qualora l'istanza o la relativa documentazione sia incompleta o non correttamente compilata ovvero qualora manchi uno o più dei presupposti di Legge per il rilascio dell'autorizzazione medesima.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto

1. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
2. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982,n. 646, come modificato dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45-bis - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 46 - Controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 48-bis e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di L'Aquila, ed è esclusa la competenza arbitrale di cui all'art.209 del D.lgs. n.50/2016.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
   a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
   b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti ore ceda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
   c) è responsabile in rapporto all'amministrazione committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'amministrazione committente;
   d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, l'amministrazione committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 7 e 28, comma 9, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1,

secondo periodo, della legge n. 136del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessala procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in applicazione dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi, da considerarsi grave inadempimento contrattuale:
   a) frode nell'esecuzione dei lavori;
   b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
   c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
   d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
   e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
   f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
   g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
   h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
   i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
   a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
   b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
   1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
   2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
   3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 48 bis. - Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15(quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90(novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque)giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 46.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 50 del presente Capitolato Speciale.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
8. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l'amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
9. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
10. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'amministrazione committente.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione dell'appaltatore, il certificato di ultimazione che deve pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale e consecutivo successivo alla sua redazione; un'esemplare del certificato deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Con il certificato di ultimazione dei lavori il DL può assegnare un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte dello stesso come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. In caso di ritardo nell'ultimazione delle lavorazioni marginali, rispetto al termine perentorio di cui sopra, il direttore dei lavori accerterà l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni marginali. In questo caso si applicano le penali di cui all'art. 16 comma 1.Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 230 del regolamento.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. Nel caso in cui l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, per motivi non imputabili alla Stazione Appaltante o all'organo di collaudo, non sia conclusa entro il termine previsto, il periodo di manutenzione gratuita si intenderà prorogato sino all'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante.

Art. 50 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, anche nel caso di ultimazione di parti dell'opera purché fruibili.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Entro il termine perentorio di cui sopra, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante, previa verifica ed accettazione del Direttore dei Lavori, la documentazione di cui all'art. 53 comma 4 del presente CSA, in deroga alla tempistica prevista nel sopradetto articolo.
5. Qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di prendere in consegna le opere subito dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n.207/2010, per la parte ancora in vigore e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i

disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
t) il ripristino nelle condizioni originarie, dell'area occupata dal cantiere, ed anche delle aree interessate dal transito dei relativi mezzi d'opera impiegati.
u) lo sviluppo dell'attività del cantiere, dovrà essere subordinato e quindi coordinato con tutte le attività dell'Università, facendo comunque esclusivamente riferimento alla D.L. per la soluzione delle eventuali possibili problematiche di interferenza.
v) gli oneri per l'occupazione o l'utilizzo di aree o proprietà confinanti con il cantiere che vengano utilizzate per transito, manovre, carico o scarico di materiali inerenti al cantiere.

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso la Stazione Appaltante e tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. Omissis.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, previa verifica ed accettazione del Direttore dei Lavori, la seguente documentazione in triplice esemplare:
   - gli schemi grafici in forma "as-built" (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg) di tutte le opere realizzate;
   - la dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell'arte ai sensi della normativa vigente;
   - l'elenco dei materiali / apparecchiature forniti / posati, compreso le relative dichiarazioni di prestazione (DoP),previste dal Regolamento (UE) n. 305/2011 dei produttori, i relativi cataloghi e le schede tecniche;
   - le istruzioni dattiloscritte, ben chiare e particolareggiate, per il funzionamento degli impianti;
   - i piani di manutenzione contenenti le istruzioni dattiloscritte per la manutenzione delle varie apparecchiature componenti gli impianti con riportate le scadenze previste dalla vigente normativa;
   - gli schemi che rappresentino in modo chiaro e completo i particolari di ogni singolo impianto;
   - gli schemi topografici in forma "as-built" degli impianti (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg);

   Per gli impianti elettrici, in aggiunta alla documentazione sopradetta, va prodotta la seguente:
   - la dichiarazione di conformità alle vigenti normative dei quadri rilasciata dal costruttore;

- gli schemi elettrici funzionali dei quadri in forma "as-built" (oltre i tre esemplari su supporto cartaceo produrre una copia su supporto informatico in formato .dwg);
- la relazione di verifica con riportati i dati delle misure e dei controlli effettuati con riferimento alle nome di settore, in particolare:
  a) prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali;
  b) misura della resistenza di terra;
  c) prova di funzionamento dei dispositivi di protezione a corrente differenziale,
  d) prova di resistenza d'isolamento dell'impianto elettrico;
- le dichiarazioni di conformità dei materiali, redatte come indicato al successivo art. 60;

Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all'appaltatore che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 55 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1giugno 1990 n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
   a) le spese contrattuali;
   b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
   c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
   d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 58 – Pulizia generale finale degli ambienti

1. Ad integrazione degli obblighi di cui al precedente art. 52, l'appaltatore sarà tenuto al termine delle opere, non appena le condizione del cantiere lo consentano, e comunque previa autorizzazione da parte della D.L., a provvedere alla perfetta pulizia degli ambienti interni, e degli elementi d'arredo in essi contenuti, tramite impresa specializzata del settore, in modo tale da consentirne l'utilizzo da parte degli addetti e dell'utenza.

TABELLE

TABELLA "A" CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
(Art. 16 e 35 Schema Contratto)

n.	Lavori	Categoria come da allegato "A" del DPR n. 207/2010		Euro	Incidenza % manodopera
1	**EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI**	Prevalente	**OG1**	961.583,52	48%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				**961.583,52**	**48%**

TABELLA "B" PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI
Ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - Art. 5 e 28 Schema di Contratto

n.	Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori	Euro	%
1	**LAVORI A MISURA**		
M1	ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI	3.900,77	0,41%
M2	INTERVENTI STRUTTURALI	450.915,35	46,89%
	TOTALE LAVORI A MISURA	**454.816,12**	**47,30%**
2	**LAVORI A CORPO**		
C2	DEMOLIZIONI E SMONTAGGI	88.085,69	9,16%
C3	RIPRISTINI	362.511,73	37,70%
C4	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI	30.320,91	3,15%
C5	PONTEGGI	25.849,07	2,69%
	TOTALE LAVORI A CORPO	**506.767,40**	**52,70%**
a)	**TOTALE IMPORTO ESECUTIVO DEI LAVORI**	**961.583,52**	**100%**
b)	**di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso**		
b1)	Oneri della sicurezza diretti	29.859,84	
b2)	Oneri della sicurezza indiretti	3.900,77	
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	**33.760,61**	

TABELLA "C" CARTELLO DI CANTIERE

Art. 56 Schema di Contratto

Ente Appaltante: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI "A", "C", "E" DELL'EDIFICIO SCOLASTICO OSPITANTE I LICEI ANNESSI AL CONVITTO NAZIONALE "D. COTUGNO" DELL'AQUILA IN VIA LEONARDO DA VINCI

Progetto esecutivo approvato con

.....

Progetto esecutivo:

Dott. Ing. Giuseppe PACE

Direzione dei lavori:

Coordinatore per la progettazione: Dott. Ing. Giuseppe Pace
Coordinatore per l'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni

Notifica preliminare in data:

Responsabile unico dell'intervento: .....

IMPORTO DEL PROGETTO: EURO .....
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: EURO .....
ONERI PER LA SICUREZZA: EURO .....
IMPORTO DEL CONTRATTO: EURO .....
Gara in data ....., offerta di Euro ..... pari al ribasso del .....%

Impresa esecutrice: .....
con sede: .....
Qualificata per i lavori dell_ categori_: ....., classifica .....000.000)
....., classifica .....000.000)
....., classifica .....000.000)
Direttore tecnico del cantiere: .....

Intervento finanziato con fondi .....
Inizio lavori ..... con fine lavori prevista per il .....
Prorogato il ..... con fine lavori prevista per il .....

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso .....

Telefono: ..... Fax: ..... http://www. .....it E-mail: .....@.....

Allegato B al contratto rep 1375

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI "A" - "C" - "E" DELL'EDIFICIO SCOLASTICO OSPITANTE I LICEI ANNESSI AL CONVITTO NAZIONALE "D COTUGNO" DELL'AQUILA IN VIA LEONARDO DA VINCI

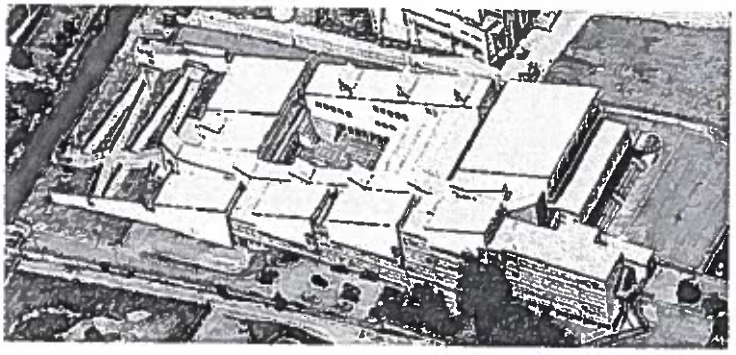

CORPI "A" - "C" - "E"

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Tavola	N. Tavola
ELABORATI TECNICO-ECONOMICI ELENCO PREZZI UNITARIO	TE01

Revisione n. 1	Revisione n. 2	Data	Scala/N° Pag.:
		Febbraio 2019	

Il Progettista

Dott. Ing. Giuseppe Pace
Via Onna, 102 Paganica L'Aquila
tel. 0862 441216 fax 0862 442729

GIUSEPPE PACE N° 1051 Sezione A

etaconsult srl
(servizi di ingegneria)

EDIL COSTRUZIONI GIANNERAMO
di GIANNERAMO WILLIAM s.a.s.
Via del Cantarello 16 - tel. 549 8746783
67100 PRETURO - L'AQUILA
gianneramo@gmail.com
C.F. e P.IVA n. 01469860660

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Massimo Di Battista

Il Dirigente

Dott.ssa Arch. Stefania Cattivera

Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AP 01-001	Conglomerato cementizio per il ripristino strutturale dei pilastri di caratteristiche di resistenza C32/40. Il conglomerato dovrà avere una consistenza fluida poiché sarà gettato dentro casseri in spessori minimi fino a 3,5 cm e caratteristiche antiritiro. Con idonea granulometria degli inerti e con gli idonei additivi al fine di garantire un getto a regola d'arte. Compreso l'uso del vibratore e quanto necessario per dare l'opera a regola d'arte, esclusi solo le casseforme ed il ferro d'armatura. **euro (trecentoottantacinque/20)**	m3	385,20
Nr. 2 AP 01-002	Conglomerato cementizio per il ripristino strutturale dei pilastri costituito da: malta premiscelata in polvere composta da cementi ad alta resistenza, aggregati selezionati, speciali additivi e fibre sintetiche a ritiro compensato, rispondente ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4; La malta dovrà essere additivata di circa il 40% del peso del prodotto con ghiaietto di granulometria 7/12 e del 14% del peso del prodotto con acqua. Il conglomerato dovrà avere una consistenza fluida, poiché sarà gettato mediante colatura entro casseri a tenuta per particolari spessori minimi fino a 3,5 cm da ricostruire e, caratteristiche antiritiro. Compreso l'uso del vibratore e quanto necessario per dare l'opera a regola d'arte, esclusi solo le casseforme ed il ferro d'armatura. **euro (milleottocentosette/24)**	m3	1'807,24
Nr. 3 AP 01-003	Ripristino di tamponature e tramezzature con laterizi di misure compatibili a quelle esistenti, comprensivo di eventuale sostituzione di piattabande o puntellature delle stesse al fine di ripristinare la continuità della muratura. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito **euro (duecentoquindici/93)**	m³	215,93
Nr. 4 AP 01-004	Posa in opera di infissi in ferro o alluminio smontati in precedenza, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,muratura delle grappe o dei tasselli di tenuta. Compreso l'onere per carico trasporto dal luogo di accatastamento dei materiali riutilizzabili **euro (venti/00)**	m2	20,00
Nr. 5 AP 01-005	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PARAPETTO IN FERRO **euro (cinquecentoquattordici/00)**	a corpo	514,00
Nr. 6 AP 01-006	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PANNELLI DI COPERTURA **euro (settanta/00)**	m2	70,00
Nr. 7 E.001.020.01 0.c	Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia **euro (diciotto/21)**	mc	18,21
Nr. 8 E.001.030.02 0.a	Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi, per profondità fino a 1 m **euro (ottantacinque/67)**	mc	85,67
Nr. 9 E.001.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere **euro (cinque/90)**	mc	5,90
Nr. 10 E.001.040.03 0.a	Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale proveniente da cave, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere **euro (ventiuno/33)**	mc	21,33
Nr. 11 E.001.060.02 0.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata muratura in mattoni o tufo **euro (ottanta/73)**	mc	80,73
Nr. 12 E.001.060.07 0.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10 **euro (duecentoottantanove/94)**	mc	289,94
Nr. 13 E.001.080.03 0.c	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata calcestruzzo armato **euro (quattrocentodue/93)**	mc	402,93
Nr. 14 E.001.100.01 0.a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili per uno spessore di 5 cm. Senza recupero di materiale **euro (quattordici/78)**	m²	14,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 E.001.100.04 0.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica **euro (quindici/41)**	m²	15,41
Nr. 16 E.001.100.05 0.a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto. Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. **euro (sedici/76)**	m²	16,76
Nr. 17 E.001.100.13 0.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm **euro (tredici/43)**	m²	13,43
Nr. 18 E.001.100.16 0.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'..telli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio **euro (undici/11)**	m²	11,11
Nr. 19 E.001.100.20 0.a	Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di ..rmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico **euro (uno/35)**	m	1,35
Nr. 20 E.001.100.23 0.a	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non s..compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico senza recupero di materiale **euro (cinque/08)**	m	5,08
Nr. 21 E.001.130.06 0.a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc **euro (cinque/56)**	m	5,56
Nr. 22 E.001.160.01 0.a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsia..mento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili **euro (zero/69)**	kg	0,69
Nr. 23 E.001.160.02 0.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclus..so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m **euro (quindici/25)**	m²	15,25
Nr. 24 E.001.170.01 0.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari **euro (ventisette/09)**	cad	27,09
Nr. 25 E.001.170.02 0.a	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Rimozione di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile **euro (quattro/06)**	m	4,06
Nr. 26 E.001.170.03 0.b	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: Rimozione di gruppo di rubinetti di tipo civili **euro (dieci/85)**	cad	10,85
Nr. 27 E.001.180.03 0.b	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro Rimozione di radiatori da 7 a 12 elementi, per radiatore **euro (venti/33)**	cad	20,33
Nr. 28 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km **euro (sei/22)**	mc	6,22
Nr. 29 E.001.200.01	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica Trasporto a rifiuto di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.b	materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, comp. n portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 **euro (tre/10)**	mc	3,10
Nr. 30 E.001.210.02 0.f	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 01 12 08 - Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) **euro (diciotto/99)**	t	18,99
Nr. 31 E.001.210.02 0.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.09.04 -Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 **euro (diciotto/99)**	t	18,99
Nr. 32 E.003.010.02 0.a	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²) **euro (centoventinove/12)**	mc	129,12
Nr. 33 E.003.010.03 0.c	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 ge..i i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 32/40 (Rck 40 N/mm2) **euro (centocinquantasei/34)**	mc	156,34
Nr. 34 E.003.030.01 0.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione **euro (ventisei/54)**	m²	26,54
Nr. 35 E.003.030.01 0.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione **euro (trentatre/47)**	m²	33,47
Nr. 36 E.003.040.01 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for..ltro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio **euro (uno/43)**	kg	1,43
Nr. 37 E.004.010.01 0.b	Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera..uant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi. In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni **euro (due/92)**	kg	2,92
Nr. 38 E.004.010.03 0.a	Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S 235 compreso eventuali tiranti e bulloni **euro (tre/65)**	kg	3,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 E.004.010.07 0.c	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte **euro (cinque/08)**	kg	5,08
Nr. 40 E.004.010.12 0.a	Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento **euro (uno/57)**	kg	1,57
Nr. 41 E.004.030.01 0.b	Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato pedonabile industriale **euro (tre/38)**	kg	3,38
Nr. 42 E.004.040.03 0.b	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza **euro (zero/75)**	kg	0,75
Nr. 43 E.004.040.03 0.d	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg: immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. .. **euro (zero/75)**	kg	0,75
Nr. 44 E.005.020.11 0.a	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a dodici fori (12 -13x25x25 cm) Tramezzatura di mattoni a dodici fori **euro (ventinove/29)**	m²	29,29
Nr. 45 E.007.010.05 0.e	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali: con malta di cemento **euro (diciassette/72)**	m²	17,72
Nr. 46 E.007.020.01 0.a	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco premiscelato di fondo base cemento **euro (dodici/41)**	m²	12,41
Nr. 47 E.007.020.04 0.a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio **euro (sei/74)**	m²	6,74
Nr. 48 E.008.040.01 0.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentaz.., piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm **euro (quattordici/64)**	m²	14,64
Nr. 49 E.008.040.01 0.b	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentaz..silienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm **euro (uno/28)**	m²	1,28
Nr. 50 E.009.020.02 0.a	Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm, delle dimensioni di 25x25 cm - 30x30 cm e spessore 25 mm, posti in opera su letto sabbia e cemento, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia e la connessione di giunti con cemento bianco o colorato. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm, delle dimensioni di 25x25 cm - 30x30 cm e spessore 25 mm, p. nco o colorato. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura. Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm **euro (quarantacinque/19)**	m²	45,19
Nr. 51 E.010.020.01 0.b	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC. Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate **euro (quarantasei/18)**	m²	46,18
Nr. 52 E.010.050.01	Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.b	per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo . to a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Con lastre di Trani **euro (quarantasette/81)**	m²	47,81
Nr. 53 E.010.080.04 0.a	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante. Zoccolino battiscopa in gres ceramico **euro (undici/45)**	m	11,45
Nr. 54 E.013.030.05 0.a	Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica spessore 30 mm con densità non inferiore a 40 kg/m³, e superiormente una lamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zin sfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento **euro (sessantaquattro/09)**	m²	64,09
Nr. 55 E.013.040.04 0.a	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in acciaio zincato da 6/10 **euro (diciotto/18)**	m	18,18
Nr. 56 E.013.040.12 0.a	Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm: in acciaio zincato da 6/10 **euro (quindici/50)**	m	15,50
Nr. 57 E.016.050.05 0.b	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne o interne, in pannelli ancorati alla muratura con malta adesiva specifica e tassellatura con chiodi in moplen a testa tonda larga, compresa prima rasatura cementizia dello spessore medio di 2 mm, rete in fibra di vetro tessile e successiva seconda rasatura, compreso quanto occorre per dare l'opera finita esclusa la sola tinteggiatura, pannello in lana minerale supportato su ambo i lati con strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, marcato CE: spessore 50 mm **euro (sessantaquattro/50)**	m²	64,50
Nr. 58 E.019.060.02 0.a	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Minimo contabilizzabile m² 1,50 Per superfici fino a m² 2,5 **euro (trecentocinquantauno/41)**	m²	351,41
Nr. 59 E.019.060.02 0.c	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Minimo contabilizzabile m² 1,50 Per superfici oltre m² 5 **euro (trecentotrentanove/64)**	m²	339,64
Nr. 60 E.019.060.07 0.b	Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m² - controtelaio a murare completo di zanche p emi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m² Per superfici da 3,01 fino a 5,00 m² **euro (duecentodiciassette/80)**	m²	217,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 61 E.019.090.01 0.b	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta: Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10 **euro (quattordici/08)**	m	14,08
Nr. 62 E.020.010.07 0.b	Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo normale, spessore 5 mm **euro (ventitre/47)**	m²	23,47
Nr. 63 E.021.020.04 0.a	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura traspirante **euro (sei/44)**	m²	6,44
Nr. 64 E.021.020.05 0.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne: con idropittura lavabile **euro (sette/69)**	m²	7,69
Nr. 65 E.022.010.01 0.a	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: bianco venato **euro (trentatre/88)**	m	33,88
Nr. 66 E.022.010.06 0.a	Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: bianco venato **euro (centosessantacinque/54)**	m²	165,54
Nr. 67 E.023.010.01 0.d	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e cemento. Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondaz..normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e cemento 10x10x12 cm **euro (novantadue/02)**	m²	92,02
Nr. 68 E.023.020.01 0.b	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore standard altri colori **euro (ventiotto/00)**	m²	28,00
Nr. 69 EL.010.010.0 70.b	Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 1,5), delle placche dei morsetti; . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE E DI PUNTO DI COMANDO - per punto di comando (INTERRUTTORE) **euro (venti/91)**	Cad	20,91
Nr. 70 EL.010.010.0 70.c	Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 1,5), delle placche dei morsetti; . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE E DI PUNTO DI COMANDO - incremento per sostituzione scatola portafrutto **euro (venticinque/65)**	Cad	25,65
Nr. 71 EL.010.020.0 70.a	Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cordicelle HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 2,5); delle placche; dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA INCLUSO IL CAMBIO DEI CONDUTTORI ESISTENTI - per presa 2x10/16A+T o tipo UNEL **euro (ventisette/46)**	Cad	27,46
Nr. 72 EL.010.020.0 70.f	Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cordicelle HO7V-K o NO7V-K di idonea sezione (min. mm² 2,5); delle placche; dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale dal quadro di piano o di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOSTITUZIONE DI PUNTO PRESA INCLUSO IL CAMBIO DEI CONDUTTORI ESISTENTI - incremento per sostituzione della scatola portafrutti incluse opere murarie **euro (ventidue/97)**	Cad	22,97
Nr. 73 EL.020.010.0 30.f	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in Materiale: polipropilene autoestinguente halogen free secondo la norma EN 50267-2-2 (CEI 20-37/2-2), (Colore: grigio RAL 7035 - grigio scuro - verde - blu) serie media (Resistenza alla compressione: 750 N) IMQ, conforme alle norme: EN 61386-1 (CEI 23-80); EN 61386-22 (CEI 23-82), completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera con tipo di posa incassato a pavimento, parete e soffitto annegato nel calcestruzzo. TUBO CORRUGATO PIEGHEVOLE HALOGEN FREE AUTORINVENENTE - Diametro mm 50 **euro (cinque/47)**	m	5,47

Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 74 IM.030.010.1 40.a	Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA RETE PRINCIPALE - Per allaccio **euro (centosettantauno/99)**	cad	171,99
Nr. 75 IM.150.010.0 60.a	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI EN 10255 EXUNI 8863 comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - DN = mm 10 (3/8") Dxs = 17,2 x 2,00 P = 0,75 **euro (sette/74)**	m	7,74
Nr. 76 IM.160.010.0 50.b	Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/m², classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a +102°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (30% dello spessore per tubazioni correnti sottotraccia in locali riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante è conteggiato per metro lineare compreso le curve. Valvole ed accessori non vengono rivestiti. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, SP 30% - s x D = 9 x 18 (3/8") **euro (due/42)**	m	2,42
Nr. 77 P.004.010.03 0.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita: Per il primo mese o frazione **euro (sei/41)**	m²	6,41
Nr. 78 P.004.010.03 0.b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita: Per ogni mese o frazione dopo il primo **euro (zero/91)**	m²/mese	0,91
Nr. 79 P.004.010.08 0.a	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata. Schermatura di contenimento **euro (tre/27)**	m²	3,27
Nr. 80 R.030.010.01 0.g	Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti: Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato **euro (zero/81)**	cm	0,81
Nr. 81 R.030.010.01 0.h	Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti: Per diametri da 26 a 36 mm in conglomerato anche se armato **euro (zero/90)**	cm	0,90
Nr. 82 R.030.010.05 0.a	Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti: Diametro da 36 a 40 mm **euro (zero/85)**	cm	0,85
Nr. 83 R.030.020.01 0.a	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi , l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito. Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili **euro (sei/90)**	kg	6,90
Nr. 84 R.030.020.08 0.a	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente per fori fino a 20 mm **euro (trentaquattro/30)**	m	34,30
Nr. 85 R.030.020.08 0.b	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente per fori da 22 mm a 30 mm		

Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quarantaquattro/35)	m	44,35
Nr. 86 R.030.020.08 0.c	Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente per fori oltre i 30 mm **euro (cinquantaquattro/92)**	m	54,92
Nr. 87 R.030.040.09 0.a	Fasciatura di ancoraggio per rinforzo di tramezzature e per collegamenti perimetrali antiribaltamento realizzata con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente. Nel prezzo è compresa la rimozione dell'intonaco esistente, la depolverizzazione delle superfici e successivo lavaggio a bassa pressione, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro, l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Fasciatura di ancoraggio per rinforzo di tramezzature **euro (novantasette/67)**	m²	97,67
Nr. 88 R.030.070.21 0.a	Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco, la raschiatura, la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ripresa di intonaci civili interni **euro (quarantadue/20)**	m²	42,20
Nr. 89 R.030.070.22 0.a	Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici, i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco, la raschiatura, la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ripresa di intonaci esterni eseguita **euro (cinquanta/01)**	m²	50,01
Nr. 90 R.040.010.03 0.b	Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ,mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita', omogeneita'e comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Comprese le prove chimiche per la determinazione della profondità di carbonatazione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. Asportazione in profondità del calcestruzzo eseguita a mano **euro (cinquantadue/59)**	m²	52,59
Nr. 91 R.040.030.03 0.a	Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. mediante incamiciatura in acciaio mediante incollaggio, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. L'intervento comprende la sabbiatura a metallo bianco delle lastre in acciaio preforate; la preparazione e pulizia del supporto; il posizionamento e la realizzazione dei fori per l'inserimento dei connettori, la primerizzazione della superficie di incollaggio (lato calcestruzzo) con primer epossidico superfluido a pennello o a rullo; la stesura di stucco epossidico a consistenza tissotropica, sia sulle lastre in acciaio che sul supporto in calcestruzzo, posa in opera delle lastre di acciaio e fissaggio dei connettori di ancoraggio; eliminazione a spatola dell'eccesso di stucco epossidico che fuoriesce dai bordi, puntellatura delle lastre in acciaio per almeno 24 ore; protezione delle lastre con vernice anticorrosiva e rivestimento di protezione ignifuga. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale (ad eccezione dei profilati metallici compensati a parte) e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. mediante incamiciatura in acciaio mediante incollaggio, previa pre..nsati a parte) e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. **euro (cinquecentoventiquattro/35)**	m²	524,35
Nr. 92 R.060.010.02 0.a	Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno od esterno di qualunque materiale, compreso eventuali elementi oscuranti e le inferriate correlate ove presenti. Compreso ogni onere. Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno od esterno di qualunque materiale, compreso eventuali elementi ..ferriate correlate ove presenti. Compreso ogni onere. Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno od esterno **euro (sessantauno/70)**	m²	61,70
Nr. 93 S.001.030.01 0.q	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a mol..a e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12 kg, classe 43 A 183BC **euro (settantatre/89)**	cad	73,89
Nr. 94 S.002.020.05 0.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i..ere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Da cm 315 x 240 x 240 con 2 vasi alla turca **euro (duecentoquarantauno/63)**	cad	241,63
Nr. 95 S.002.020.09	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0.a	preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. costituito da struttura in acciaio ...posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm **euro (quattrocentonove/55)**	cad	409,55
Nr. 96 U.005.040.07 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con po..one per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale **euro (uno/36)**	m² x cm	1,36
Nr. 97 U.005.040.08 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%, steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm **euro (sei/13)**	m²	6,13

Data, _____

Il Tecnico